

# **Decreto del Consiglio federale concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Ginevra nell'ambito della votazione popolare federale del 27 settembre 2009**

del 17 giugno 2009

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976<sup>1</sup> sui diritti politici;  
visto l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1975<sup>2</sup> sui diritti politici degli Svizzeri all'estero;  
visti gli articoli 27a–27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978<sup>3</sup> sui diritti politici;  
esaminata una richiesta del Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra del 22 aprile 2009,

*decreta:*

1. La richiesta del Cantone di Ginevra del 22 aprile 2009 concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nell'ambito della votazione popolare federale del 27 settembre 2009 soddisfa le esigenze dell'articolo 8a della legge federale sui diritti politici, dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero e degli articoli 27a–27p dell'ordinanza sui diritti politici.
2. La sperimentazione del voto elettronico viene approvata nella seguente misura:
  - a. per la votazione popolare federale del 27 settembre 2009 il voto può essere espresso a scelta, in modo convenzionale o per via elettronica, dagli aventi diritto di voto domiciliati nei Comuni di Anières, Bernex, Chêne-Bourg, Collonge-Bellerive, Grand-Saconnex, Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Thônex, Vandoeuvres, nonché dagli aventi diritto Svizzeri all'estero con domicilio politico nel Cantone di Ginevra. Sono ammessi al voto elettronico gli Svizzeri all'estero domiciliati in uno Stato membro dell'Unione europea oppure in uno degli Stati firmatari dell'Accordo di Wassenaar del 19 dicembre 1995/12 maggio 1996 («Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies»);
  - b. il fine settimana della votazione l'urna elettronica verrà chiusa sabato 26 settembre 2009 alle ore 12.00;
  - c. i voti espressi per via elettronica e in modo convenzionale vengono addizionati e, a condizione di regolare svolgimento, convalidati per il risultato federale;

1 RS 161.1  
2 RS 161.5  
3 RS 161.11

- d. il Cantone di Ginevra è responsabile della piena osservanza di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi stabiliti nella richiesta;
  - e. la sperimentazione del voto elettronico interessa tutte le votazioni comunali, cantonali e federali che si svolgono contemporaneamente.
3. Il presente decreto è approvato e pubblicato nel Foglio federale.
  4. Comunicazione al Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra da parte della Cancelleria federale.

17 giugno 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova